



COMUNE DI AREZZO

Servizio Patrimonio

Prot. n. 181.691 – D.06.2024.09
Arezzo, li 30 dicembre 2024
Comunicazione tramite e-mail:
orietta.menci@archiworldpec.it

Preg.ma
MENCI Dott. Arch. Orietta
Via Del Mercato, 7
52043 Castiglion Fiorentino (AR)

OGGETTO: Vendita appartamento con cantina al piano interrato e utilità comuni in Arezzo, posta in Arezzo, Via Libia n.16/2, piano Primo, catastalmente identificato a C.F. Sezione A, foglio 126, particella 755 sub. 4 e utilità comuni, richiesta esercizio rinuncia diritto di prelazione ai sensi del comma 1 art. 20 legge 560-1993 e s.m.i.

In relazione all'istanza trasmessa tramite posta certificata in data 07/05/2024 ed acquisita agli atti comunali in pari data con protocollo n. 65.164 con la quale viene comunicato a questo ente in qualità di CTU, nominato dal Giudice Dott.ssa Bruni Lucia, con Decreto del 16/06/2022, nella esecuzione immobiliare RGE n. 7/2022, che è intenzione del Tribunale di Arezzo di procedere alla vendita dell'unità immobiliare di cui in oggetto, identificata al Catasto fabbricati Sezione A, foglio 126, particella 755 sub. 4 appartamento al piano primo con cantina al piano interrato e utilità comuni, al prezzo di #€. 29.934,00# (leggesi euro ventinovemilanovecentotrentaquattro/00), con la presente:

- 1) visto il decreto n. visto il decreto n. 10.181 del 17/05/2023 pubblicato sul BURT i cui costi sono stati confermati con nota della Regione Toscana protocollo n. 298593 del 29/05/2024 anche per l'anno 2024, dal quale scaturiscono i limiti massimi di costo di realizzazione tecnica ed il limite di costo totale degli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata;
- 2) visto che il Comune di Arezzo nell'intero condominio risulta essere proprietario di numero otto unità immobiliari abitative ad esso intestate o riconducibili che equivalgono in termini percentuali al 33,333%;
- 3) vista la delibera del Consiglio Comunale del 13 aprile 2007, n. 74, dalla quale risulta che non si esercita il diritto di prelazione "..... ancorché il prezzo dichiarato si presenti inferiore al suddetto ma si sia in presenza di alienazione di alloggi ove le proprietà comunali residue all'interno dell'intero immobile risultino inferiori al 51% della quota di proprietà e che tale quota non sia raggiungibile con l'eventuale diritto di prelazione", **si comunica che, alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione non intende esercitare il diritto di prelazione secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 20 della legge del 24 dicembre 1993, n. 560, relativamente alla unità immobiliare di cui trattasi.**

Cordiali saluti

Il Dirigente Servizio Patrimonio
Dell'Anna Dott. Francesco